

Publicato il 28/11/2019

**N. 02537/2019 REG.PROV.COLL.**  
**N. 02610/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2610 del 2016, proposto da Var S.r.l., Evergreen Italia S.r.l., Azienda Agricola Allevi S.r.l., Alan S.r.l., Eco-Trass S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, piazza Eleonora Duse 4;

***contro***

Comune di Cura Carpignano, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

della delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30.6.2016, di approvazione del “Regolamento di Polizia rurale”, nonché, per quanto possa occorrere, del Regolamento medesimo, in relazione a quanto stabilito dall'art. 13, circa lo spandimento dei fanghi biologici di cui al D.Lgs. n. 99/92.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 20 novembre 2019 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con il regolamento impugnato, il Comune resistente, che non si è costituito in giudizio, ha disciplinato lo “spandimento di liquami” sul proprio territorio, introducendo all’art. 13 in particolare le seguenti prescrizioni:

- divieto di spandimento di fanghi di depurazione ad una distanza inferiore a 500 metri dall’abitato;
- divieto di spandimento di fanghi di depurazione ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile;
- divieto di spandimento di fanghi di depurazione nelle aree in cui le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di 1,50 m. dal piano di campagna.

Le ricorrenti, società attive nel recupero dei fanghi provenienti da impianti di depurazione, contestano le suindicate prescrizioni, in quanto adottate senza avere previamente svolto una specifica attività istruttoria, e contrastanti poi palesemente, da un lato, con la disciplina nazionale (D.lgs. 99/92) e regionale (DGR 2031/2014, DGR 5269/2016) che regola gli spandimenti di fanghi in agricoltura e, dall’altro, con la normativa comunitaria (Direttiva 86/278/CE) e nazionale (d.lgs. 152/2006) che favoriscono l’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione come

modalità maggiormente sostenibile di recupero di siffatti rifiuti, ritenendo infine l'insussistenza di plausibili ragioni tecniche che giustifichino l'adozione di siffatti divieti e limitazioni.

## DIRITTO

Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., mediante richiamo a precedenti conformi.

Con censura avente carattere assorbente la ricorrente sostiene che i comuni non avrebbero potestà regolamentare in materia di disciplina dell'attività di spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura, competenza che l'art. 6 del d.lgs. n. 99 del 1992 attribuisce in via esclusiva alle regioni.

Il motivo è fondato atteso che, per giurisprudenza unanime, deve considerarsi sottratta ai Comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, essendo la stessa attribuita dal legislatore statale alla competenza regionale, che non l'ha delegata agli enti locali (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17.4.2019 n. 861, 29.5.2015 n. 1280, C.S., Sez. V, 15.10.2010, n. 7528, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4.4.2012, n. 1006).

Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla il regolamento in epigrafe impugnato, nella parte in cui lo stesso disciplina lo spandimento dei fanghi biologici.

Condanna il Comune di Cura Carpignano al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 1.500,00

in favore delle società ricorrenti, oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Fabrizio Fornataro, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Mauro Gatti**

**IL PRESIDENTE**

**Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO**